

L'amministratore di sostegno come co-progettatore e garante del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato della persona

Dott.ssa Laura Brizzi

Direttore Società della Salute Valli Etrusche

Arezzo, 22 Novembre 2023

La normativa nazionale

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"

Nella Regione Toscana...

- La Legge regionale 41/2005 all'articolo 10 comma 1 recita **"la Regione Toscana sostiene i Comuni e le Province per l'attivazione di servizi ed interventi di supporto in favore di persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, di cui al libro I, titolo XII del codice civile nonché dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno..."**
- I **Piani integrati sanitari e sociali regionali** nella programmazione regionale in materia di "Amministratore di Sostegno e funzioni di pubblica tutela", hanno posto tra le priorità la promozione proprio del ruolo dello stesso
- La **Legge regionale 60/2017** in materia di **"Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità"** risponde all'esigenza di inserire in un sistema organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona con disabilità, ponendosi come uno strumento di riordino e migliorativo della normativa regionale; il riordino normativo costituisce un importante presidio del principio di legalità, perchè comporta maggiore chiarezza e dunque maggiore certezza del diritto e del principio di democraticità in ragione della maggiore conoscibilità del quadro legislativo in materia di disabilità.

In particolare la LRT n. 18/2020 promuove...

- a) la diffusione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, così da consentirne l'effettiva conoscenza ai potenziali beneficiari e alle loro famiglie, anche attraverso specifica formazione agli operatori dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali;
- b) il raccordo con enti e autorità, in particolare con i giudici tutelari per sostenere il lavoro di rete tra soggetti pubblici e privati coinvolti nell'esercizio dell'istituto dell'amministrazione di sostegno;
- c) la formazione e l'aggiornamento delle persone che si rendono disponibili a svolgere, o che già svolgono, il ruolo dell'amministratore di sostegno;
- d) l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di persone che si rendono disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno

Con la DGRT 1452/2020 successiva alla Legge 18/2020 la Regione Toscana ha emanato precise disposizioni per la promozione della figura dell'AdS, poi ulteriormente specificate. Per diffondere e consolidare tale istituto ha incaricato le Aziende USL di realizzare specifiche attività formative e di aggiornamento, propedeutiche all'istituzione ed alla gestione di elenchi delle persone disponibili ad assumere l'incarico di AdS.

**Gli investimenti per la
promozione della
figura
dell'Amministratore di
Sostegno in Toscana
ai sensi della LRT
18/2020**

Tab. 1 - Ripartizione delle risorse alle Aziende Usl. Anni 2020 e 2021

Azienda Usl	Percentuale di popolazione	Risorse assegnate (€)	
		2020	2021
Toscana Nord Ovest	34,15	42.000,00	42.000,00
Toscana Centro	43,59	53.620,00	53.620,00
Toscana Sud Est	22,26	27.380,00	27.380,00
Totale	100	123.000,00	123.000,00

Fonte: Giunta regionale - Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale

Tab. 2 - Corsi di formazione e di aggiornamento nelle Aziende Usl della Toscana. Periodo 2020-2022

Azienda Usl	Corsi formativi rivolti a professionisti e operatori sanitari, socio-sanitari e sociali	Periodo realizzazione	Corsi formativi rivolti ad associazioni, fondazioni e cittadini interessati a ricoprire il ruolo di AdS	Periodo realizzazione
Toscana Nord Ovest	1 (25 ore); Coinvolte tutte le zone-distretto; Docenti: professionisti di ambito giuridico, della psicologia e del sociale; Partecipanti: 285 persone	Autunno 2021	1 (durata 30 ore); Coinvolte 8 zone-distretto (su 10); Docenti: stessa struttura del corso realizzato per professionisti e operatori con aggiunta di notaio e commercialista	Dicembre 2021 - Gennaio 2022
Toscana Centro			1 (durata 50 ore) - corso base sperimentale; Territorio afferente al Tribunale di Firenze; Partecipanti: 26 persone di assoc. volont. 1 per associazioni e fondazioni 1 (durata 20 ore) - aggiornamento per AdS già nominati	Gennaio 2020 - Febbraio 2021; Febbraio-Giugno 2022
Toscana Sud Est	1 giornata per operatori dei servizi pubblici 1 (durata 40 ore); Docenti: Giudici dei Tribunali, assistenti sociali e psicologi dell'Azienda	Dicembre 2021 Giugno - Novembre 2021	3 (durata 40 ore); distribuiti a livello territoriale per rispettive province di competenza dei Tribunali	Giugno - Novembre 2021

Fonte: ns. elaborazione su dati Giunta regionale - Direzione Sanità, welfare e coesione sociale

#ForumRisk18



www.forumriskmanagement.it

La valutazione della persona in condizione di disabilità e la definizione del Progetto di Vita

Il PdF è una raffigurazione semplificata della persona in un dato momento. Analogamente ad una fotografia non rappresenta esattamente la realtà ma è una sua interpretazione mediata da diversi fattori (informazioni sanitarie e sociali disponibili, caratteristiche dei valutatori, interferenze legate alle aspettative dei familiari...) e necessariamente limitata ad alcuni aspetti della persona (**dimensioni**)

Pur non essendo una rappresentazione completa ed esaustiva rappresenta tuttavia un buon compromesso ed ha il vantaggio di essere flessibile e di fornire dei dati oggettivi misurabili e aggiornabili nel tempo, anche al fine di poter verificare l'efficacia degli interventi attuati tramite il PdF

La flessibilità deriva dalla libertà lasciata ai componenti delle UVMd di stabilire i livelli di funzionamento nelle varie dimensioni basandosi su informazioni cliniche e testistica, già disponibili o acquisite al bisogno, ma senza essere limitati dai risultati degli strumenti adottati

Naturalmente ad una maggiore libertà corrisponde maggiore responsabilità: è indispensabile una conoscenza approfondita del caso e un confronto stretto tra gli operatori. Uno dei vantaggi è che la procedura in sé, una volta che si conosca bene la persona da valutare, può essere completata in pochi minuti.

I PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO DI VITA

- ➔ **Rafforza la CENTRALITA'** della **PERSONA** con i suoi bisogni, desideri, aspettative.
- ➔ **Responsabilizza**, attraverso la sottoscrizione del progetto di vita, tutti gli **attori coinvolti** nel percorso progettuale e favorisce il processo di **partecipazione**.
- ➔ Offre, compatibilmente con le risorse a disposizione delle zone-distretto e delle SDS, **risposte diversificate, personalizzate e interdisciplinari** in base al bisogno che ciascuna persona porta.
- ➔ **Rafforza il lavoro multidisciplinare e multidimensionale** attraverso la costituzione e il potenziamento della UVMD.



Finalità del Budget di Salute

Il Budget di Salute è lo **strumento operativo** che consente di riconvertire/impiegare risorse dai diversi livelli istituzionali per affrontare più efficacemente i bisogni della persona, secondo una **presa in carico globale**.

Prevede l'erogazione di interventi, con i **diversi soggetti territoriali** coinvolti nella costruzione/realizzazione del progetto;

Si alimenta anche con le **risorse** (umane, economiche e strumentali) **proprie della persona e del suo nucleo familiare**, in stretta interazione con le **reti** (formali e informali) che ne compongono il contesto di vita

È quindi una **misura complessa** che riunisce **tutte le risorse disponibili** (umane, economiche e strumentali) consentendo una loro ripartizione sui **determinanti della salute** (anche non sanitari) sulla base di un **piano personalizzato**, elaborato in relazione al progetto di vita della persona con disabilità.

Il Budget di Salute...

Può assicurare al meglio risposte tempestive, flessibili, interdisciplinari, modulate a diversa intensità assistenziale;

È in grado di incrementare l'efficacia degli interventi attraverso la realizzazione di percorsi maggiormente personalizzati;

Può garantire una reale partecipazione ed un effettivo protagonismo delle Persone con Disabilità e delle loro famiglie;

Ha la capacità di accrescere o favorire l'integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari, sociali, educativi e della rete informale nella prospettiva dello sviluppo di reti che curano.

Connessione tra Progetto di Vita/PAP e Budget di Salute

PROCESSO DINAMICO E CONTINUATIVO

Si costruisce partendo dal **profilo funzionale della persona** e si modifica nelle diverse fasce d'età del ciclo di vita con il variare dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni e dei suoi desideri.

Con la **valutazione multidimensionale del bisogno** si individuano sostegni, opportunità, servizi formali e informali per **garantire** alla persona un maggiore benessere, l'accrescimento delle sue potenzialità e la partecipazione alla vita sociale consolidando la sua massima autonomia possibile.

**Connessione tra
PdV/PAP e Budget
di Salute e le risorse
strutturali dei Fondi**
*(FNA, Fondo Residenzialità,
Fondo Gravissime Disabilità,
Fondo Care giver, Fondo
Ministeriale per la Vita
Indipendete, In-Aut)*

Garantiscono la creazione di
percorsi di valutazione:

- unitari
- omogenei
- confrontabile
- riproducibili

che sono in grado di fornire
maggiore scientificità e trasparenza
alla valutazione.

La co- progettazione tra Servizi Socio-sanitari e Amministratore di Sostegno

Consente di mettere in relazione le informazioni raccolte sulla situazione e sul contesto di riferimento della persona disabile per costruire un quadro complessivo ed individuare:

- *le aree problematiche*
- *le risorse/capacità presenti*
- *le modalità di funzionamento*
- *le possibilità di cambiamento*

Quale metodologia di lavoro per la co-progettazione del Progetto di Vita o del PAP in favore delle persone in condizione di fragilità?

- **Partecipazione attiva e proattiva** della persona nella scelta degli interventi contenuti nel Progetto di Vita.
- **Interventi personalizzati** basati sui BISOGNI, sulle ASPIRAZIONI e sui DESIDERI della persona.
- **Condivisione del progetto di vita con gli operatori e la persona** nel rispetto del proprio livello di AUTONOMIA E AUTODETERMINAZIONE; definizione chiara degli OBIETTIVI e delle FINALITA' che si intende raggiungere.
- **Sottoscrizione**, insieme a tutta l'èquipe multiprofessionale, **del progetto di vita**.

Per concludere...
l'Amministratore di
Sostegno

- diventa uno strumento, per **mettere al centro** della vita delle persone fragili il loro **progetto esistenziale**
- pone al centro i diversi bisogni e le diverse aspettative dei beneficiari ed è così modulabile per garantirne la **qualità di tutela** e, quindi, della **vita**
- si raccorda regolarmente ai Servizi socio-sanitari per la **fattiva realizzazione del Progetto di Vita o del PAP** della persona fragile/vulnerabile
- **partecipa agli incontri di equipe multi-professionale** e alle sedute dell'**UVMD** e dell'**UVM** per la definizione/rimodulazione del Progetto di Vita o del PAP
- **diventa garante di un percorso di democrazia** e di **inclusione** della persona insieme a tutti gli altri soggetti e professionisti che concorrono alla definizione del Progetto di Vita

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

[Torna all'inizio](#)